

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 luglio 1960 concernente il sussidiamento
dei piani regolatori comunali

(del 25 novembre 1960)

Il Consiglio di Stato intende promuovere e facilitare l'azione che riguarda l'allestimento dei piani regolatori da parte dei Comuni per tutto il territorio o per una parte di esso, mediante la corresponsione di sussidi atti a ridurre gli oneri, di notevole rilievo, che creano non poche difficoltà e suscitano preoccupazioni giustificate.

L'azione in parola deve essere largamente apprezzata nel senso di favorire lo sviluppo edilizio ed estetico dei Comuni mediante la osservanza di norme rivolte a fissare, in modo razionale, il piano delle costruzioni, delle strade, delle piazze, le linee di arretramento, la natura delle costruzioni nelle singole zone edili, la delimitazione delle zone che interessano la protezione del patrimonio panoramico ed artistico, le aree soggette ad espropriazione per la realizzazione delle opere previste, quelle soggette a servitù limitative che disciplinano il sorgere di nuove costruzioni, ecc. Insomma, si vuol giungere a una razionale pianificazione nell'ambito dei Comuni e di singole regioni, non dimenticando di apprezzare la speciale situazione propria alle zone pregevoli dal lato turistico.

Il Consiglio di Stato ritiene giustificata l'azione promossa anche in relazione alla costruzione delle strade nazionali, la cui realizzazione è subordinata a norme legali che prevedono l'obbligo di osservare rigorosamente determinati limiti di allineamento che fatalmente interferiscono nella proprietà privata, non ignorando pure il fatto che le nuove arterie di grande traffico devono inserirsi in maniera razionale nella sistemazione delle zone attraversate e in maniera armonica nel paesaggio.

La materia riguardante i piani regolatori è disciplinata dalla legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940, richiamata pure nella legge di espropriazione del 16 gennaio 1940, in quanto detti piani creano la presunzione di pubblica utilità per le opere progettate dai Comuni in relazione alle espropriazioni che si collegano con le opere medesime.

La legge base afferma anche il principio secondo cui i piani regolatori dovranno necessariamente essere accompagnati da un regolamento edilizio, in quanto ritenuti parte integrante di detto regolamento.

Il Consiglio di Stato non ha mai fatto uso della facoltà di intervenire d'imperio per obbligare i Comuni ad emanare i regolamenti ed i piani menzionati (art. 2 LEC) quando il pubblico interesse lo esige, e ciò per le ragioni esposte.

L'Autorità esecutiva cantonale sollecita la collaborazione concreta dei Comuni e li esorta a smuovere le resistenze fin qui opposte di fronte a un'opera considerata necessaria e importante.

I sussidi previsti sono in ragione del 30 % al massimo, ritenuto che la Confederazione accorda un eguale sussidio in virtù della legge federale 30 settembre 1954 intesa a combattere le crisi ed a procurare lavoro. Per i Comuni finanzia-

riamente deboli e posti in zone particolarmente pregevoli dal lato estetico, il sussidio può essere aumentato fino all'importo massimo del 50 %.

La Commissione vi invita pertanto a voler approvare il decreto legislativo proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

Barchi P., relatore

Bernasconi P. — Bianchi — Bordoni
— Coppi — Induni Emilio — Maino —
Masoni
